Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Data 10.03.2020

INDICE

1. PREMESSA 3

1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 3

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione della Policy 4

1.3 Definizioni 5

1.4 Contesto normativo di riferimento 6

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 7

3. DEFINIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE 7

3.1 CONFLITTI DI INTERESSE DETERMINATI DA INCENTIVI, POLITICHE DI REMUNERAZIONE E STRUTTURE DI INCENTIVAZIONE 9

4. PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 10

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 10

5.1 MISURE ORGANIZZATIVE SUPPLEMENTARI 12

5.1.1 PRODUZIONE DI RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E COMUNICAZIONI DI MARKETING 12

5.1.2 CONSULENZA, DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO DI STRUMENTI PROPRI 13

6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE 14

7. MAPPATURA E REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE 15

1. PREMESSA

1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la "**MiFID 2**") e il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito il "**Regolamento Delegato**") prevedono che le imprese di investimento siano tenute a mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Con riguardo alla prestazione dei servizi di investimento, la normativa di riferimento dispone che le imprese di investimento adottino ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese - inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse - e i loro clienti o tra i clienti stessi al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Ai sensi della normativa, sono soggetti alla disciplina in esame i conflitti d'interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione del personale e da piani di incentivazione della stessa impresa di investimento. Nello specifico, la disciplina europea prevede che le imprese di investimento debbano definire e attuare politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti dell'impresa, con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.

Le imprese di investimento sono tenute a informare preventivamente il cliente dei conflitti di interesse per i quali permanga un rischio astratto che possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti, specificando la natura generale e/o la fonte di tali conflitti, nonchè le misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Al fine di ottemperare ai suindicati obblighi normativi, le imprese di investimento sono tenute a elaborare, attuare e mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto

e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La politica sui conflitti d'interesse adottata deve:
a) consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti in conformità alle previsioni dell'art. 21, commi 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "**T.U.F.**").

Le summenzionate disposizioni del TUF sono integrate dalle previsioni degli articoli 92 e 93 del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito il "**Regolamento Intermediari**") le quali operano, peraltro, un espresso richiamo alle pertinenti norme del Regolamento Delegato direttamente applicabili.

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione della Policy

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva, con il parere favorevole della Direzione Compliance, le politiche e le procedure formalizzate nella presente Policy e successivi aggiornamenti.

La Direzione Finanza della Capogruppo verifica l'adeguatezza della Policy e la necessità di eventuali modifiche o integrazioni in caso di modifiche rilevanti alla normativa di riferimento.

La Policy approvata è trasmessa tempestivamente a Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna s.c. (di seguito la "Banca"), la quale è tenuta ad adottarla alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione, apportando, su proposta della Direzione Generale, le modifiche necessarie, nelle sole parti indicate dalla Capogruppo.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati, la Policy ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Documentale della Banca.

1.3 Definizioni

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **analista finanziario:** un soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti;
- **cliente:** persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **comunicazioni di marketing:** le informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti, che non soddisfino le condizioni necessarie per poter essere definite ricerca in materia di investimenti;
- **incentivo:** qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario pagato o ricevuto alla/dalla banca o a/da un terzo diverso dal cliente o da chi agisce per suo conto, nel contesto della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio;
- **market maker:** un soggetto che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti;
- **personale:** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- **retribuzione:** ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti;
- **ricerca in materia di investimenti:** ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le seguenti condizioni: a) la ricerca o le informazioni sono designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o sono altrimenti presentate come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; b) se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti;

- **servizi accessori:** si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I del T.U.F;
- **servizi di investimento:** si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; consulenza in materia di investimenti;
- **soggetto rilevante:** uno dei seguenti soggetti: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato della Banca; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato alla Banca; c) dipendente della Banca o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della Banca o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla Banca o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca;
- **strumenti finanziari:** gli strumenti di cui all'allegato I, sezione C del T.U.F.;
- **strumento finanziario correlato:** s'intende uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario;
- **supporto durevole:** qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

1.4 Contesto normativo di riferimento

In ambito europeo:

- Direttiva (UE) 2014/65 "*Markets in Financial Instruments Directive*" approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016, che integra la direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

- ESMA – Q&A on MiFID 2 and MiFIR investor protection topics.

In ambito nazionale:

- Articolo 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- Articoli 92 e 93 del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Documenti interni:

La presente Policy è letta congiuntamente con la seguente documentazione interna:

1. Codice Etico di Gruppo;
2. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;
3. Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo;
4. Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
5. Politica commerciale sui servizi di investimento prestati a clientela non bancaria;
6. Policy di gestione delle operazioni personali;
7. Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato (Market Abuse)

Rileva, inoltre, la documentazione interna adottata in attuazione della disciplina MIFID e inerente alla prestazione dei servizi di investimento.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni normative in materia di conflitti di interesse, descrivendo le misure aziendali alle quali la Banca si attiene al fine di prevenire e gestire le situazioni che, attività nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori alla clientela, possono generare conflitti di interesse.

3. DEFINIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti di interesse, la Banca identifica tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato a causa del perseguimento, da parte della Banca, di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legato a un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio da parte della Banca, di un soggetto rilevante o di una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa.

La Banca ritiene che possano sorgere conflitti di interesse al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione degli stessi, per lo meno nelle situazioni in cui la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa:
a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
b) abbiano nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
d) svolgano la stessa attività del cliente;
e) ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Il personale della Banca preposto alla prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori alla clientela, nell'ambito delle varie unità operative nelle quali la Banca è organizzata, è tenuto, per quanto di competenza, a identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa e i propri clienti, ovvero tra clienti stessi, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di questi ultimi.

La Banca individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:
- tipologia di servizio di investimento prestato;
- tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
- unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento o il servizio accessorio oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalle regole interne;
- modalità operative di erogazione del servizio di investimento.

Si ritiene che possano verificarsi potenziali conflitti di interesse ogniqualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi da soggetti nei confronti dei quali la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa presenta interessi di diversa natura:
- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;

- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate o partecipate dalla Banca ovvero partecipanti nella Banca, purché l'affidamento loro concesso o le partecipazioni risultino rilevanti;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
- collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

I servizi di investimento considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- ricezione e trasmissione di ordini;
- negoziazione per conto proprio;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- servizio di consulenza in materia di investimenti;

Sono, altresì, considerati nel perimetro di analisi i servizi accessori.

3.1 CONFLITTI DI INTERESSE DETERMINATI DA INCENTIVI, POLITICHE DI REMUNERAZIONE E STRUTTURE DI INCENTIVAZIONE

La Banca predispone misure adeguate a prevenire e gestire i conflitti di interesse determinati dalla percezione di incentivi corrisposti da soggetti terzi o connessi alle politiche e prassi di remunerazione dei soggetti rilevanti.

Con riguardo alle politiche e prassi di remunerazione, la Banca adotta nei confronti dei soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale, strutture retributive e metodologie di valutazione delle loro prestazioni compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

La retribuzione e gli analoghi incentivi di cui godono tali soggetti non determinano conflitti di interesse che possano indurli a favorire i propri interessi o gli interessi della Banca a potenziale

discapito di quelli dei clienti. In particolare la Banca non incentiva il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un determinato strumento finanziario, se ne può essere offerto uno differente, più adatto alle loro esigenze.

4. PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca adotta misure volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

La Banca, al fine di garantire il grado di indipendenza richiesto dalla normativa in materia di conflitti di interesse:

a) pone in essere procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;

b) vigila sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;

c) elimina ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

d) adotta misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;

e) predispone misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca, al fine di individuare le misure organizzative ed amministrative da intraprendere per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente in corrispondenza dei servizi di investimento e accessori erogati, considera i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;
- il "costo aziendale" delle soluzioni organizzative definite;
- la dimensione e la complessità dell'attività svolta dalla Banca.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni e alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte a impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte a eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte a impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è fatta alcuna distinzione in base alla qualifica della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite sono adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I conflitti di interesse sopra individuati sono gestiti dalla Banca attraverso:

- l'adozione di un efficace modello operativo;
- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure interne e punti di controllo;
- la disposizione di mirate regole di condotta.

5.1 MISURE ORGANIZZATIVE SUPPLEMENTARI

5.1.1 PRODUZIONE DI RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E COMUNICAZIONI DI MARKETING

La Banca, qualora produca o disponga la produzione di una ricerca in materia di investimenti o di una comunicazione di marketing che sia destinata ad essere diffusa o sarà probabilmente diffusa successivamente ai suoi clienti o al pubblico sotto la sua responsabilità, assicura l'attuazione di tutte le misure in tema di conflitti di interesse in relazione agli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti o delle suindicate comunicazioni e agli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali la ricerca o le comunicazioni sono divulgate.

Non rientrano all'interno delle comunicazioni di marketing ai fini del presente paragrafo:

a) le informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti, che non soddisfino le condizioni necessarie per poter essere definite ricerca in materia di investimenti;
b) le mere raccomandazioni di marketing.

In particolare, la Banca:

a) monitora le operazioni realizzate dagli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti al fine di assicurare che tali soggetti non realizzino operazioni personali né negozino, salvo che in qualità di *market maker* agente in buona fede e nel normale corso del *market making* o in esecuzione di un ordine non sollecitato di un cliente, per conto di qualsiasi altra persona, inclusa la Banca, strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o qualsiasi strumento finanziario correlato, qualora abbiano conoscenza dei tempi o del contenuto probabili di tale ricerca e tali dati non siano accessibili al pubblico o ai clienti e non possano essere facilmente dedotti dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;
b) assicura che, nelle situazioni diverse da quelle in cui abbiano conoscenza delle informazioni di cui al punto precedente, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipino alla

produzione della ricerca in materia di investimenti non realizzino operazioni personali sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su strumenti finanziari correlati che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, eccetto in circostanze eccezionali e con l'accordo preliminare di un membro della funzione legale o della funzione di controllo della conformità dell'impresa;

c) predispone adeguate misure volte a impedire uno scambio di informazioni tra gli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti e gli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca in materia di investimenti;

d) non accetta incentivi da persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca e assicura che tali forme di benefici non vengano percepiti dagli analisti finanziari e dagli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti;

e) non promette agli emittenti un trattamento positivo nella ricerca, né direttamente né per mezzo degli analisti finanziari e degli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti;

f) non autorizza, prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti, laddove il progetto includa una raccomandazione o un prezzo obiettivo, gli emittenti, i soggetti rilevanti diversi dagli analisti finanziari e qualsiasi altra persona ad esaminare il progetto per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute nella ricerca o per qualsiasi fine diverso dalla verifica dell'adempimento delle obbligazioni giuridiche della Banca.

5.1.2 CONSULENZA, DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO DI STRUMENTI PROPRI

La Banca individua e gestisce i conflitti di interesse che insorgono nell'ambito della prestazione di servizi di investimento a un cliente investitore per la sua partecipazione a una nuova emissione, qualora riceva commissioni, onorari o benefici monetari o non monetari in relazione all'attività di emissione.

La Banca, qualora collochi strumenti finanziari di propria emissione presso i suoi stessi clienti, individua, previene e gestisce i potenziali conflitti di interesse che insorgono in relazione a questo tipo di attività. La Banca si astiene dallo svolgere l'attività, qualora i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per i clienti.

Qualora fornisca la comunicazione dei conflitti di interesse ai sensi del paragrafo 6 della presente Policy, la Banca indica la natura e la fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di

attività e fornisce dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti.

6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi dei propri clienti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere ai predetti sia evitato, informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Tale comunicazione deve essere resa tramite supporto durevole e avere un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse. In particolare, la comunicazione:

a) indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente;
b) comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione, la quale spiega in modo sufficientemente dettagliato:
   - la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse;
   - i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
   - le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Quanto sopra premesso, la Banca rende la comunicazione alla clientela:

a) inserendo all'interno dell'Informativa pre-contrattuale consegnata al cliente preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento ovvero in allegato alla stessa una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse;
b) preliminarmente all'esecuzione di ogni operazione che genera un conflitto di interessi, consegnando al cliente una apposita comunicazione (resa in forma scritta su supporto durevole). Tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una

comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La Banca acquisisce una firma del cliente per presa visione e accettazione del contenuto della comunicazione mediante apposita:

a) sottoscrizione apposta in calce all'Informativa precontrattuale ovvero al contratto per la prestazione dei servizi di investimento;
b) sottoscrizione ovvero accettazione resa sul supporto durevole che reca la comunicazione preliminare all'esecuzione dell'operazione (es. modulo di pre-ordine).

7. MAPPATURA E REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca istituisce e mantiene aggiornati un registro elettronico dei conflitti di interesse (di seguito il "Registro") e la "Mappatura dei conflitti di interesse" allegata alla Policy (di seguito la "Mappatura").

Il Registro riporta tutte le situazioni in cui si sia verificato un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti. In particolare, il Registro è implementato all'interno del sistema informativo della Banca e contiene le seguenti informazioni:

- il nominativo del cliente e l'identificativo del dossier titoli di riferimento interessato dall'operazione;
- il numero d'ordine dell'operazione;
- la data e ora dell'operazione;
- la descrizione dell'operazione che ha dato origine al conflitto comprensivi di quantità, prezzo e controvalore;
- i dati relativi allo strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- il nominativo dell'operatore che ha ricevuto l'ordine e l'identificativo del relativo terminale.

Con cadenza almeno annuale, nell'ambito della Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento[1], al Consiglio di Amministrazione è fornita un'illustrazione delle situazioni di conflitto di interesse riportate all'interno del Registro.

[1] Relazione prevista ai sensi della Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010 come successivamente aggiornata.

La Mappatura elenca tutte le tipologie di servizi di investimento e servizi accessori svolti dalla Banca o per suo conto in relazione ai quali potrebbe sorgere un potenziale conflitto di interesse e indica le modalità di gestione dei conflitti di interesse che dovessero verificarsi ed essere rilevati all'interno del Registro.

ALLEGATO – MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
(1) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse ogniqualvolta: 1) il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca **avvantaggi un cliente a discapito di un altro**, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi;	b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	La Banca assicura il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini mediante: - adozione del Regolamento Finanza che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente; - adozione dei documenti di regolamentazione interna riportati all'art. 1.4 della Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse (di seguito il "Codice di comportamento") che contengono regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, delle strategie e delle procedure interne adottate dalla Banca; - formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini; - adozione e aggiornamento periodico della manualistica interna prevedendo uno specifico divieto per gli operatori di *front office* di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività

				di trasmissione degli ordini ricevuti; - storicizzazione delle informazioni relative all'inserimento dell'ordine da parte delle procedure informatiche per verificare il rispetto della priorità di inserimento/ricezione degli ordini, secondo quanto previsto nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini; - ricezione automatica delle proposte di negoziazione inviate da controparti bancarie all'interno del Dipartimentale titoli.
	2) la Banca esegua l'ordine di un cliente con **contropartita il portafoglio di proprietà**, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato *broker* terzo, realizzando un guadagno o evitando una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso;	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	- adozione del Regolamento Finanza che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente; - adozione del "Codice di comportamento"; - formalizzazione della strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini dei clienti (Execution/Transmission Policy), nella quale è indicata per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/i; - adeguamento della manualistica interna con istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela.
	3) nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

	medesima unità organizzativa, anche il servizio di **consulenza** in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	trasmissione di ordini	
(2) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO	1) La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: ✓ le modalità di **determinazione del prezzo** degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi; ✓ la Banca, o un soggetto appartenente al medesimo Gruppo Bancario, è **emittente degli strumenti finanziari** oggetto di negoziazione	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato	Obbligazioni e derivati non quotati su sedi di negoziazione Strumenti finanziari emessi dalla Banca o da un soggetto appartenente al medesimo Gruppo Bancario	Misure di gestione adottate: - adozione di una Policy di valutazione e pricing degli strumenti finanziari e di una Policy di esecuzione e trasmissione ordini che definiscono precise regole finalizzate a individuare: • processi di pricing predefiniti e oggettivi; • una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non discrezionale in modo da garantire un trattamento equo corretto e professionale a tutela dell'interesse della clientela; - adozione del "Codice di comportamento"; - nel caso in cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione sia emesso dalla Banca ovvero dalle banche socie, viene reso noto al cliente quando la stessa è emittente dello strumento finanziario oggetto di negoziazione, mediante apposita ***disclosure***, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.

	✓ lo strumento finanziario oggetto di negoziazione è **emesso dalle banche socie**			
	2) Nell'ambito dell'erogazione del servizio di negoziazione per conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di collocamento sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.	Obbligazioni e Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione	Misure di gestione adottate: - adozione di una Policy di valutazione e pricing degli strumenti finanziari e di una Policy di esecuzione e trasmissione ordini che definiscono precise regole finalizzate a individuare: • processi di pricing predefiniti e oggettivi; • una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non discrezionale in modo da garantire un trattamento equo corretto e professionale a tutela dell'interesse della clientela; - adozione del "Codice di comportamento"; nel caso in cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione sia emesso dalla Banca ovvero dalle banche socie, viene reso noto al cliente quando la stessa è emittente dello strumento finanziario oggetto di negoziazione, mediante apposita ***disclosure***, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.
	3) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui la Banca, congiuntamente alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, svolgesse anche attività di **consulenza** avente	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel	Obbligazioni e Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

	ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.	risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo d) la Banca svolga la medesima attività del cliente		
(3) COLLOCAMENTO SENZA ASSUNZIONE A FERMO NE' ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE	1) Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: ✓ potrebbe trattarsi di **strumenti finanziari di propria emissione o emessi da un soggetto appartenente al medesimo Gruppo Bancario**; ✓ gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da **soggetti in rapporto di credito con la Banca**. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento;	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro,	Strumenti finanziari emessi dalla Banca o da un soggetto appartenente al medesimo Gruppo Bancario Strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.	Misure di gestione adottate: - la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano; - nel caso di percezione di incentivi da parte dell'emittente ovvero nel caso di rapporti di fornitura, partecipazioni o affari con l'emittente, la Banca definisce nella propria Policy sugli inducement la tipologia di incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di ***disclosure***. - adozione del "Codice di comportamento"; - indipendenza del sistema retributivo degli operatori di *front office* rispetto alle performance conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento.

	✓ trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano **incentivi**, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; ✓ trattasi di strumenti di un **emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.**	beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio		
	2) Nell'ambito dell'erogazione del servizio di collocamento potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di negoziazione per conto proprio sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.	Vedi tipologie di conflitto individuate nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.	Vedi tipologie di strumenti finanziari descritti nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.	Vedi misure di gestione descritte nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.
	3) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche **attività di consulenza** in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela nell'ambito del servizio di collocamento.	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

	opportunità offerte dal mercato.	diversi da quello a cui il servizio è prestato e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.		
(4) COLLOCAMENTO CON ASSUNZIONE A FERMO OVVERO ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.
(5) GESTIONE DI PORTAFOGLI	1) I conflitti di interesse insiti nella prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento della clientela, derivano: ✓ dalla possibilità per l'unità organizzativa incaricata di trattare strumenti finanziari **emessi da società con le quali si hanno rapporti** di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari o da società finanziate in misura rilevante; ✓ in presenza di **incentivi** diversi dalle commissioni normalmente	b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un	Strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società con cui la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti d'affari Obbligazioni emesse dalle banche socie per i quali vi è stata istruzione specifica del cliente. Strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi,	Misure di gestione adottate: - *Il cliente è informato del possibile conflitto di interesse nell'allegato al contratto di gestione "Prospetto delle caratteristiche della gestione e condizioni economiche".* - *Nella prassi operativa la Banca non inserisce nei portafogli delle gestioni patrimoniali strumenti finanziari di propria emissione; e comunque, in generale, l'inserimento di strumenti finanziari con potenziale conflitto di interesse deve essere volto a garantire al cliente una efficiente diversificazione nell'ambito di un approccio multimanager con soluzioni coerenti in termini di*

	fatturate per il servizio in oggetto, pagati da soggetti diversi dal cliente (es. emittenti di strumenti finanziari, società di gestione di OICR, negoziatori terzi, etc.).	incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio	sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.	*rischio/rendimento della linea di gestione.* - *Nel caso di incentivi diversi da quelli normalmente percepiti in connessione alla prestazione del servizio di gestione, come la retrocessione di commissioni alla Banca per l'investimento in OICR pagate dalla Sgr tali commissioni non vengono pecepite dalla Banca in quanto la negoziazione e deposito delle Sicav presenti sulle Gpm avviene tramite la piattaforma Allfunds (e ove presenti sempre con le classi istituzionali) con un accordo preventivo ("no rebates")che prevede la non retrocessione di alcuna commissione. In ogni caso se tali commissioni venissero per qualsiasi motivo retrocesse alla Banca sarebbero integralmente riaccreditate ai clienti.*
	2) L'esistenza di conflitti di interesse nella prestazione del servizio di investimento in esame deriva dalla possibilità, per l'unità organizzativa incaricata, di inserire nei portafogli gestiti per conto dei clienti strumenti finanziari per i quali la Banca presta contestualmente **attività di collocamento semplice**. In tali circostanze, infatti, la Banca: ✓ potrebbe lucrare le commissioni derivanti dalla	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Tutti gli strumenti finanziari che la Banca colloca sulla base di accordi con il relativo emittente o intermediario terzo incaricato.	Misure di gestione adottate: - *Nella prassi operativa dell'attività di gestione di portafogli non si inseriscono strumenti finanziari derivanti da attività di collocamento. Tuttavia in caso di partecipazione dei Portafogli Gestiti ad operazioni sul Mercato Primario le eventuali commissioni di Collocamento accreditate a favore della Banca devono essere riconosciute, pro quota, ai portafogli interessati.*

	prestazione congiunta di entrambi i servizi di investimento; ✓ potrebbe realizzare operazioni su strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo; ✓ potrebbe realizzare operazioni su strumenti finanziari emessi da società finanziate in misura rilevante ed ottenere con i proventi del collocamento il rimborso del credito erogato.			
	3) La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di ***proprietary trading*** avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari genera conflitti di interesse in quanto gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di *proprietary trading* potrebbero influenzare le scelte di investimento effettuate dalla Banca stessa per conto dei clienti gestiti.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo d) la Banca svolge la stessa attività del cliente	Tutti gli strumenti finanziari tempo per tempo detneuti dalla Banca nel proprio portafoglio di proprietà.	Misure di gestione adottate: - *È vietata qualsiasi operazione di passaggio di strumenti finanziari derivanti dall'attività di Proprietary Trading della Banca ai patrimoni gestiti della Clientela* - *L'U.O. Gestioni patrimoni è una struttura funzionalmente e amministrativamente separata rispetto alla Finanza Proprietaria e Retail e dispone di accessi dedicati per la trasmissione tramite controparte Cassa Centrale degli ordini di negoziazione sui mercati.*
(6) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	1) La prestazione del servizio di consulenza in materia di	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o	Tutti gli strumenti e prodotti finanziari oggetto di consulenza (a	La Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta i

	investimenti che genera conflitti di interesse se: ✓ a tale attività sia **abbinata la prestazione di altri servizi** di investimento; ✓ abbia ad oggetto **strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società** con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari; ✓ abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.	evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	richiesta del cliente o su iniziativa della Banca).	seguenti provvedimenti organizzativi ed operativi: - definizione a livello di contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento dell'obbligo di fornire consulenza per operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari; - adozione del "Codice di comportamento; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento; - la consulenza in materia di investimenti è: • prestata unicamente da personale autorizzato e chiaramente individuato; • basata su un predefinito set di informazioni necessarie per una corretta profilazione della clientela; • associata a una valutazione di adeguatezza che utilizza appositi programmi integrati nell'applicativo gestionale titoli; - informativa al cliente sulla natura delle raccomandazioni fornite nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - definizione nella Policy sugli inducement degli incentivi ammissibili

				percepiti da terzi, e relativi obblighi di *disclosure* - consegna al cliente di apposita dichiarazione di adeguatezza, opportunamente sottoscritta.